

ALLEGATO I — CONDIZIONI GENERALI

INDICE

ALLEGATO I — CONDIZIONI GENERALI	1
INDICE	1
PARTE A — DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
Articolo II.1 — Definizioni	5
ARTICOLO II.2 — Obblighi generali del Beneficiario	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo II.3 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	6
II.3.1 Forma e mezzi di comunicazione	6
II.3.2 Data delle comunicazioni	6
Articolo II.4 — Responsabilità per danni	7
Articolo II.5 — Conflitto d’interessi	7
Articolo II.6 — Obbligo di riservatezza	7
Articolo II.7 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte della Commissione.....	8
II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario.....	8
Articolo II.8 — VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE	9
II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell’Unione e utilizzo del simbolo dell’Unione	9
II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità della Commissione	9
Articolo II.9 — DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale)	9
II.9.1 Proprietà dei risultati da parte dell Beneficiario	9
II.9.2 Diritti preesistenti	9
II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell’Unione.....	10
Articolo II.10 — AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE.....	11

Articolo II.11 — SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI FACENTI PARTE DELL’AZIONE	11	
Articolo II.12 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI	11	
Articolo II.13 — MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	12	
Articolo II.14 — CESSIONE DI PRETESE PECUNIARIE A TERZI.....	12	
Articolo II.15 — FORZA MAGGIORE.....	13	
Articolo II.16 — SOSPENSIONE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE.....	13	
II.16.1 Sospensione dell’attuazione da parte del Beneficiario	13	
II.16.2 Sospensione dell’attuazione da parte della Commissione.....	13	
II.16.3 Effetti della sospensione	15	
Articolo II.17 — RECESSO E REVOCA DELLA CONVENZIONE.....	15	
II.17.1 Recesso della Convenzione da parte del Beneficiario	Errore. Il segnalibro non è definito.	
II.17.2 <i>non applicabile</i>	15	
II.17.3 Revoca della Convenzione da parte della Commissione	15	
II.17.4 Effetti della revoca	17	
Articolo II.18 — DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE		17
PARTE B — DISPOSIZIONI FINANZIARIE	18	
Articolo II.19 — COSTI AMMISSIBILI	Errore. Il segnalibro non è definito.	18
II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi	18	
II.19.2 Costi diretti ammissibili.....	18	
II.19.3 Costi indiretti ammissibili.....	19	
II.19.4 Costi non ammissibili	19	
Articolo II.20 — IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI IMPORTI DICHIARATI	20	
II.20.1 Dichiarazione dei costi e contributi.....	20	
II.20.2 Registri e altra documentazione a sostegno dei costi e contributi dichiarati	20	
II.20.3 Condizioni di determinazione della conformità delle prassi di contabilità analitica	20	

Articolo II.21 — AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELLE ENTITÀ AFFILIATE AL BENEFICIARIO	21
Articolo II.22 — TRASFERIMENTO TRA CATEGORIE DI BUDGET	22
Articolo II.23 — INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI REPORTING.....	22
Articolo II.24 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DEL TERMINE DI PAGAMENTO.....	22
II.24.1 Sospensione dei pagamenti	Errore. Il segnalibro non è definito. 22
II.24.2 Sospensione del termine di pagamento	23
Articolo II.25 — CALCOLO DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE.....	24
II.25.1 Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso	24
II.25.2 Fase 2 — Limitazione all'importo massimo della sovvenzione	24
II.25.3 Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro	24
II.25.4 Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.....	25
Articolo II.26 — RECUPERO	26
II.26.1 Recupero	26
II.26.2 Procedura di recupero	26
II.26.3 Interessi di mora	26
II.26.4 Spese bancarie	27
Articolo II.27 — CONTROLLI, REVISIONI CONTABILI E VALUTAZIONI	27
II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, revisioni contabili, valutazioni intermedie e finali.....	27
II.27.2 Dovere di conservare la documentazione.....	27
II.27.3 Obbligo di fornire informazioni	28
II.27.4 Verifiche sul posto.....	28
II.27.5 Procedura di revisione contabile in contraddittorio	28
II.27.6 Effetti delle risultanze della revisione contabile	28
II.27.7 Correzione di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi	28
II.27.8 Controlli e ispezioni dell'OLAF.....	30

II.27.9 Controlli e revisioni contabili della Corte dei conti europea..... 31

PARTE A – DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 — DEFINIZIONI

Ai fini della Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

‘azione’: l’insieme di attività o il Progetto per il quale è attribuita la sovvenzione, che devono essere attuati dal Beneficiario conformemente all’Allegato II;

‘informazioni o documenti riservati’: ogni informazione o documento (in qualsiasi formato) che una parte riceve dall’altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell’attuazione della Convenzione e che una delle parti ha dichiarato, per iscritto, come riservati. Non contiene informazioni che possono essere rese di dominio pubblico;

‘conflitto d’interessi’: situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della Convenzione da parte di un Beneficiario è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici od ogni altra comunanza di interessi con la Commissione o terzi in relazione all’oggetto della Convenzione;

‘costi diretti’: i costi specifici connessi direttamente all’attuazione dell’azione e quindi direttamente ad essa riconducibili. Non possono comprendere costi indiretti;

‘forza maggiore’: ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un’entità affiliata o di terzi destinatari di sostegno finanziario e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore*: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

‘notifica formale’: forma di comunicazione tra le parti per iscritto, a mezzo posta o posta elettronica che fornisca al mittente riprova che il messaggio è stato consegnato al destinatario specifico;

‘frode’: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico;

‘periodo di attuazione’: il periodo di attuazione delle attività facenti parte dell’azione, come indicato all’Articolo I.2.2;

‘costi indiretti’: costi che non sono costi specifici connessi direttamente all’attuazione dell’azione e quindi non direttamente riconducibili ad essa. Non possono comprendere costi che sia possibile identificare o dichiarare come costi diretti ammissibili;

‘irregolarità’: ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto od omissione di un Beneficiario, che ha o che avrebbe l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione;

‘importo massimo della sovvenzione’: il contributo massimo dell’Unione all’azione, come stabilito all’Articolo I.3.1;

‘materiale preesistente’: ogni materiale, documento, tecnologia o know-how presente già preesistenti e che il Beneficiario utilizza per ottenere un risultato nell’attuazione dell’azione;

‘diritto preesistente’: ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a materiale preesistente; può consistere in un diritto di proprietà, diritto di licenza e/o diritto di utilizzo detenuto dal Beneficiario o da altri terzi;

‘persona collegata’: ogni persona avente potere di rappresentare il Beneficiario o di prendere decisioni per suo conto;

‘data di inizio’: la data in cui inizia l’attuazione dell’azione, stabilita all’Articolo I.2.2;

'subappalto': un contratto di appalto ai sensi dell'articolo II.10 che ha per oggetto l'attuazione da parte di terzi di prestazioni facenti parte dell'azione descritta all'Allegato II.

'errore sostanziale': inosservanza di una disposizione della Convenzione derivante da un atto od omissione che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell'Unione.

ARTICOLO II.2 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario:

- a) è responsabile della realizzazione dell'azione in conformità con la Convenzione;
- b) è tenuto al rispetto degli obblighi giuridici cui sono vincolati ai sensi del diritto dell'Unione, internazionale e nazionale applicabile;
- c) è tenuto ad informare immediatamente la Commissione in caso di eventi o circostanze di cui è a conoscenza, che potrebbero influenzare o ritardare l'attuazione dell'azione;
- d) comunica immediatamente alla Commissione:
 - (i) qualsiasi cambiamento nella sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà e di ogni cambiamento nel suo nome, indirizzo o legale rappresentante;
 - (ii) qualsiasi modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria delle sue entità affiliate e di qualsiasi cambiamento nel loro nome, indirizzo o rappresentante legale.

ARTICOLO II.3 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.3.1 Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione o alla sua implementazione deve:

- a) essere effettuata per iscritto (su supporto cartaceo o in formato elettronico);
- b) deve riportare il numero della Convenzione;
- c) deve essere inviata conformemente alle indicazioni di cui all'Articolo I.6.

Se richiesto da una delle parti, la comunicazione in formato elettronico deve essere confermata dalla versione cartacea firmata in originale, purché la richiesta sia presentata nei tempi previsti. Il mittente dovrà inviare la versione cartacea firmata in originale nel più breve tempo possibile, senza ritardi ingiustificati.

II.3.2 Data delle comunicazioni

Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui il destinatario la acquisisce, salvo il caso in cui la Convenzione stabilisca come data di validità la data di trasmissione della comunicazione stessa.

Le comunicazioni inviate via posta elettronica sono considerate ricevute dal destinatario alla data di invio del messaggio, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica, indicato all'Articolo I.6. Il mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Se il mittente riceve un messaggio di mancato recapito, deve provvedere con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per mail o per posta. In tal caso il mittente non sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un termine stabilito.

La corrispondenza inviata alla Commissione, utilizzando i servizi postali o il corriere, si considera ricevuta alla data in cui viene formalmente registrata dal destinatario indicato all'Articolo I.6.2.

Le *comunicazioni ufficiali* sono considerate ricevute dal destinatario alla data di ricezione indicata sull'avviso di ritorno o ricevuta equivalente in possesso del mittente.

ARTICOLO II.4 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

II.4.1 La Commissione non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati o subiti da qualsivoglia Beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza o durante l'implementazione dell'azione.

II.4.2 Salvo casi di *forza maggiore*, Il Beneficiario sono tenuti a risarcire la Commissione per tutti i danni da essa subiti a seguito dell'attuazione dell'azione o per il fatto che l'azione sia stata attuata in piena conformità con la Convenzione.

ARTICOLO II.5 – CONFLITTO D'INTERESSI

II.5.1 Il Beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire situazioni di *conflitto d'interessi*.

II.5.2 Il Beneficiario deve comunicare senza indugio alla Commissione ogni situazione che costituisca o che possa condurre a un conflitto d'interessi e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per rettificare tale situazione.

La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e potrà esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.

ARTICOLO II.6 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.6.1 Durante tutta l'attuazione dell'azione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo, le parti devono trattare con riservatezza le *informazioni e documenti riservati*.

II.6.2 Le parti possono utilizzare *informazioni e documenti riservati* per motivi diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito della Convenzione, soltanto con il previo consenso scritto dell'altra parte.

II.6.3 Gli obblighi di riservatezza non si applicano se:

- (a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;
- (b) le *informazioni o documenti riservati* diventano di pubblico dominio, per cause che non costituiscono violazione dell'obbligo di riservatezza;
- (c) la divulgazione delle informazioni o documenti riservati è imposta dalla legislazione in vigore.

ARTICOLO II.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte della Commissione

Tutti i dati personali riportati nella Convenzione devono essere trattati dalla Commissione conformemente al Regolamento (CE) n. 45/2001 e Regolamento (UE) 2016/679 dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 25 Maggio 2018.¹

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1 ai soli fini dell'implementazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione o a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, comprese le verifiche, le revisioni contabili e indagini, a norma dell'Articolo II.27.

¹ Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46 / CE .

Il Beneficiario ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. A tal fine Il Beneficiario potrà rivolgere eventuali domande, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1.

Il Beneficiario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo per la protezione dei dati.

II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario

Il Beneficiario deve trattare i dati personali nel quadro della Convenzione conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale vigente in materia di protezione dei dati (compresi gli obblighi di autorizzazione o di notifica).

Il Beneficiario può concedere al proprio personale esclusivamente l'accesso ai dati strettamente necessari ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione.

Il Beneficiario deve adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

- (a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informativi utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione di dati personali memorizzati;
 - ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante gli strumenti di trasmissione di dati.
- (b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare il sistema di gestione dei dati possano accedere esclusivamente ai dati per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- (c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- (d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato esclusivamente secondo le modalità prescritte dalla Commissione;
- (e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il loro trasferimento nei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- (f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO II.8 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e utilizzo del simbolo dell'Unione

Salvo diversamente richiesto o disposto dalla Convenzione, ogni comunicazione o pubblicazione inerente all'Azione, realizzata dal Beneficiario, anche in occasione di conferenze e seminari o inclusa in materiale informativo o promozionale (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni ecc.), deve riportare l'indicazione che l'azione beneficia del finanziamento dell'Unione e deve esporre il simbolo dell'Unione Europea.

Nel caso in cui il simbolo dell'Unione Europea sia esposto insieme ad un altro logo, è necessario dare opportuno rilievo al simbolo dell'Unione europea.

L'obbligo di esporre il simbolo dell'Unione europea non conferisce al Beneficiario il diritto di utilizzo esclusivo. Il Beneficiario non può appropriarsi del simbolo dell'Unione europea o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi.

Ai fini del primo, secondo e terzo comma e alle condizioni ivi stabilite, Il Beneficiario può utilizzare il simbolo dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione della Commissione.

II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità della Commissione

Ogni comunicazione o pubblicazione inerente l'azione, realizzata dal Beneficiario, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve riportare l'indicazione che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e che la Commissione non è responsabile dell'utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

ARTICOLO II.9 – DIRITTI PREESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

II.9.1 Proprietà dei risultati da parte del Beneficiario

Il Beneficiario mantiene la proprietà dei risultati dell'azione, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad esso attinenti, salvo diversamente disposto dalla Convenzione.

II.9.2 Diritti preesistenti

Se la Commissione invia al Beneficiario una richiesta scritta specificando quali risultati intende utilizzare, il Beneficiario deve:

- a) redigere un elenco che specifichi tutti i *diritti preesistenti* inclusi nei risultati in questione;
- b) trasmetterlo alla Commissione al più tardi insieme alla richiesta di pagamento del saldo.

Il Beneficiario deve assicurarsi di disporre, o che le loro entità affiliate dispongano, di tutti i diritti di utilizzo, durante l'attuazione della Convenzione, di eventuali *diritti preesistenti*.

II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'Unione

Il Beneficiario concede all'Unione il diritto di utilizzo dei risultati dell'*azione* per le finalità seguenti:

- a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione di persone che lavorano per la Commissione, altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari;
- b) riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, parziale o integrale, dei risultati con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma;
- c) comunicazione al pubblico: il diritto di autorizzare qualsiasi esposizione, esecuzione o comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dei risultati in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; questo diritto comprende anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- d) distribuzione: il diritto di autorizzare ogni forma di distribuzione al pubblico dei risultati o di copie dei risultati;
- e) adattamento: il diritto di modificare i risultati;

- f) traduzione;
- g) il diritto di memorizzare e archiviare i risultati conformemente alle norme in materia di gestione dei documenti applicabili alla Commissione, compresa la digitalizzazione o conversione del formato a fini di conservazione o di nuovo utilizzo;
- h) ove i risultati siano documenti, il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti in conformità della decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione, se tale decisione è applicabile e se i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da nessuna delle sue disposizioni. Ai fini della presente disposizione, i termini “riutilizzo” e “documento” si intendono come definiti dalla decisione 2011/833/UE.

I summenzionati diritti di utilizzo possono essere ulteriormente specificati nelle Condizioni Particolari.

Ulteriori diritti di utilizzo dell’Unione possono essere previsti dalle Condizioni Particolari.

Il Beneficiario deve garantire all’Unione il diritto di utilizzare tutti gli eventuali *diritti preesistenti* inclusi nei risultati dell’azione. I *diritti preesistenti* devono essere utilizzati per le stesse finalità e alle stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati dell’azione, salvo diversamente disposto dalle Condizioni Particolari.

Le informazioni sul titolare del diritto di proprietà devono essere inserite nei casi in cui il risultato è divulgato dall’Unione. La dicitura deve essere così formulata: “© – anno – nome del titolare del diritto di proprietà. Tutti i diritti riservati. Oggetto di licenza con condizioni all’UE.”.

La concessione alla Commissione di diritti di utilizzo da parte del Beneficiario non incide sui loro obblighi di riservatezza a norma dell’Articolo II.6, né sull’obbligo del Beneficiario a norma dell’Articolo II.2.

ARTICOLO II.10 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTI NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE

II.10.1 Qualora l’attuazione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi, il Beneficiario della sovvenzione è tenuto ad aggiudicare l’appalto all’offerta più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso. Nel fare questo, il Beneficiario dovrà evitare qualsiasi *conflitto di interessi*.

Il Beneficiario deve garantire che la Commissione, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell’Articolo II.27 anche nei confronti degli appaltatori del Beneficiario.

II.10.2 Il Beneficiario che è “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi della direttiva 2014/24/UE² o “enti aggiudicatori” ai sensi della direttiva 2014/25/UE³, deve rispettare le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

Il Beneficiario deve provvedere ad applicare nei confronti dei contraenti le condizioni che si applicano a loro stessi a norma degli Articoli II.4, II.5, II.6 e II.9.

II.10.3 Il Beneficiario resta gli unici responsabili della realizzazione dell’azione e del rispetto della Convenzione.

II.10.4 Se il Beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi dell’Articolo II.10.1, i costi relativi al contratto in questione saranno considerati inammissibili a norma degli Articoli II.19.2, lettere c), d) ed e).

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Se il Beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi dell'Articolo II.10.2, la sovvenzione può essere ridotta conformemente all'Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.11 – SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI FACENTI PARTE DELL'AZIONE

II.11.1 Il Beneficiario può subappaltare prestazioni facenti parte dell'azione. In tal caso, essi devono garantire che, oltre alle condizioni stabilite all'Articolo II.10, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il subappalto non comprenda attività fondamentali dell'azione;
- (b) il ricorso al subappalto sia giustificato dalla natura dell'azione e da esigenze dettate dai fini della sua attuazione;
- (c) i costi stimati del subappalto siano chiaramente identificabili nel budget di cui all'Allegato II;
- (d) ogni ricorso al subappalto, se non previsto all'Allegato II, sia comunicato dal Beneficiario e approvato dalla Commissione. La Commissione può concedere l'approvazione:
 - i. prima di ogni ricorso al subappalto, se Il Beneficiario chiedono una modifica a norma dell'Articolo II.13; oppure
 - ii. dopo il ricorso al subappalto, se quest'ultimo:
 - ha una giustificazione specifica nella relazione tecnica intermedia o finale di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4 e non comporta modifiche della Convenzione che potrebbero rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (e) il Beneficiario provveda ad applicare nei confronti del subappaltatore le condizioni di cui all'Articolo II.8, che si applicano a loro stessi.

II.11.2 Se il Beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi dell'Articolo II.11.1, lettere a), b), c) o d), i costi relativi al contratto in questione saranno considerati inammissibili a norma dell'Articolo II.19.2, lettera f).

Se il Beneficiario viola il suo obbligo ai sensi dell'Articolo II.11.1, lettera e), la sovvenzione può essere ridotta conformemente all'Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.12 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI

II.12.1 Se, durante l'esecuzione dell'*azione*, il Beneficiario deve erogare un sostegno finanziario a terzi, deve fornire tale sostegno conformemente alle condizioni specificate nell'Allegato II. Tali condizioni prevedono che vengano indicate almeno le seguenti informazioni:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario. Tale importo non può superare 60000 EUR per ciascuna parte terza, tranne se esso è l'obiettivo primario dell'*azione* conformemente all'Allegato II;
- b) i criteri da applicare per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;
- c) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;
- d) le persone o categorie di persone che possono beneficiare del sostegno finanziario;
- e) i criteri di erogazione del sostegno finanziario.

II.12.2 In deroga all'Articolo II.12.1, se il sostegno finanziario assume la forma di premio, il Beneficiario deve erogare tale sostegno conformemente alle condizioni specificate nell'Allegato II. Tali condizioni prevedono che vengano indicate almeno le seguenti informazioni:

- a) le condizioni di partecipazione;
- b) i criteri di attribuzione;
- c) l'importo del premio;
- d) le modalità di versamento.

II.12.3 Il Beneficiario deve provvedere ad applicare nei confronti dei terzi destinatari del sostegno finanziario le condizioni che si applicano a lui stesso a norma degli Articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.9 e II.27.

ARTICOLO II.13 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

II.13.1 Ogni emendamento alla Convenzione deve essere formalizzato per iscritto.

II.13.2 L'emendamento non può avere per scopo o per effetto una sostanziale modifica della Convenzione tale da rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

II.13.3 Ogni richiesta di emendamento deve essere:

- a) debitamente giustificata;
- b) corredata degli idonei documenti giustificativi;
- c) inviata all'altra parte in tempo utile rispetto alla prevista data di inizio dei suoi effetti, e in ogni caso un mese prima della scadenza del periodo di attuazione stabilito all'Articolo I.2.2.

La lettera c) non si applica in casi debitamente giustificati dalla parte che richiede la modifica, previo accordo tra le parti.

II.13.4 In caso di una sovvenzione in essere, il periodo di cui all'Articolo I.2.2 non può essere esteso tramite emendamento.

II.13.5 Gli emendamenti entrano in vigore alla data di apposizione della firma dell'ultima parte o, diversamente, alla data di approvazione della richiesta di emendamento.

Le modifiche diventano effettive alla data convenuta dalle parti o, in assenza di una data concordata, alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

ARTICOLO II.14 – CESSIONE DI PRETESE PECUNIARIE A TERZI

II.14.1 Il Beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti della Commissione, tranne nei casi approvati dalla Commissione sulla scorta di una richiesta scritta motivata formulata dal Beneficiario.

Se la Commissione non accetta la cessione o le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione non produce alcun effetto nei suoi confronti.

II.14.2 In nessun caso detta cessione solleva il Beneficiario dal loro obbligo nei confronti della Commissione.

ARTICOLO II.15 – FORZA MAGGIORE

II.15.1 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* è tenuta ad informare tempestivamente e in via formale l'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.15.2 Le parti sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore* e a fare del loro meglio per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

II.15.3 La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* non può essere considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi nell'ambito della Convenzione a causa di *forza maggiore*.

ARTICOLO II.16 – SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

II.16.1 **Sospensione dell'attuazione da parte del Beneficiario**

Il Beneficiario può sospendere l'attuazione dell'azione, o di qualsivoglia sua parte, qualora circostanze eccezionali rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa la sua implementazione, in particolare nelle situazioni di *forza maggiore*.

Il Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente tale sospensione alla Commissione, indicando:

- a) i motivi della sospensione, precisando la data o il periodo in cui si sono verificate le circostanze eccezionali
- b) la data presunta di ripresa delle attività.

Non appena le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione dell'azione, il Beneficiario deve informare immediatamente la Commissione e presentare una richiesta di modifica della Convenzione a norma dell'Articolo II.16.3. Tale obbligo non si applica qualora si proceda alla revoca della Convenzione conformemente agli Articoli II.17.1 o all'Articolo II.17.2.1, lettera b) o c).

II.16.2 Sospensione dell'attuazione da parte della Commissione

II.16.2.1 Motivi di sospensione

La Commissione può sospendere l'attuazione dell'azione o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- (a) se la Commissione è in possesso di prove riguardo *errori sostanziali, irregolarità o frodi* commessi dal Beneficiario nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione, oppure se il Beneficiario non adempie ai propri obblighi a titolo della Convenzione;
- (b) se la Commissione è in possesso di prove riguardo errori sistemici e ricorrenti, *irregolarità, frodi* commessi dal Beneficiario o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'Energia atomica (Euratom) attribuite al Beneficiario in condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;
- (c) se la Commissione sospetta che il Beneficiario abbia commesso *errori sostanziali, irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.

II.16.2.2 Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere l'attuazione dell'azione, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale*

- a) con la quale lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di sospendere l'attuazione;
 - ii. i motivi della sospensione;
 - iii. le condizioni necessarie per riprendere l'attuazione, nei casi di cui all'Articolo II.16.2.1, lettere a) e b).
- b) lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario successivi al ricevimento della comunicazione formale.

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

- a) la sospensione dell'attuazione
- b) i motivi della sospensione

- c) le condizioni definitive per riprendere l'attuazione, nei casi di cui alla clausola II.16.2.1, lettere a) e b)
- d) la data indicativa di completamento della necessaria verifica nel caso di cui alla clausola II.16.2.1, lettera c)

La sospensione produce effetti a partire dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della *comunicazione formale* o a partire da una data successiva specificata nella *comunicazione formale*.

Diversamente, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della sua intenzione di non continuare la procedura di sospensione.

II.16.2.3 Ripresa dell'attuazione

Per riprendere l'attuazione dell'azione, il Beneficiario si impegna a soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informa la Commissione dei progressi compiuti a riguardo.

Se sono soddisfatte le condizioni per la ripresa dell'attuazione oppure sono state svolte le necessarie verifiche, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale*

- a) con la quale lo informa che sono soddisfatte le condizioni per la revoca della sospensione
- b) con la quale gli chiede di presentare una richiesta di modifica della Convenzione a norma dell'Articolo II.16.3. Tale obbligo non vige se si procede alla revoca della Convenzione conformemente agli Articoli II.17.1 o II.17.2.1, lettera b), f) o g).

II.16.3 Effetti della sospensione

Qualora sia possibile riprendere l'attuazione dell'azione e non si proceda alla revoca della Convenzione, quest'ultima deve essere modificata a norma dell'Articolo II.13 per:

- a) stabilire la data alla quale riprendere l'attuazione dell'azione
- b) prorogare la durata dell'azione
- c) apportare le modifiche eventualmente necessarie per adeguare l'azione alle nuove condizioni di attuazione

La sospensione si considera revocata a decorrere dalla data di ripresa concordata. Tale data può essere anteriore a quella di entrata in vigore dell'emendamento.

Gli eventuali costi sostenuti durante il periodo di sospensione, per l'attuazione dell'azione sospesa o per la parte sospesa, non sono rimborsati né coperti dalla sovvenzione.

La sospensione dell'attuazione dell'azione non pregiudica il diritto della Commissione di procedere alla risoluzione della Convenzione o alla estromissione di un Beneficiario a norma dell'Articolo II.17.2, di ridurre la sovvenzione o di recuperare importi erogati indebitamente, a norma rispettivamente degli Articoli II.25.4 e II.26.

Nessuna delle parti ha diritto di richiedere un risarcimento alla controparte per l'avvenuta sospensione.

ARTICOLO II.17 – RECESSO E REVOCA DELLA CONVENZIONE

II.17.1 Recesso della Convenzione da parte del Beneficiario

Il Beneficiario può procedere al recesso della Convenzione.

Il Beneficiario deve inviare alla Commissione una *comunicazione formale* che precisi:

- a) i motivi del recesso;
- b) la data alla quale il recesso diventa effettivo. Tale data deve essere successiva alla *comunicazione formale*.

Se il Beneficiario non indica i motivi del recesso o se la Commissione ritiene che i motivi addotti non lo giustificano, il recesso della Convenzione è considerato improprio.

Il recesso diventa effettivo alla data indicata nella *comunicazione formale*.

II.17.2 REVOCA DELLA CONVENZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

II.17.2.1 La Commissione può decidere di procedere alla revoca della Convenzione nei seguenti casi:

- (a) se una qualsivoglia variazione nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa del Beneficiario, incida in maniera sostanziale sull'attuazione della Convenzione oppure rimetta in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione;
- (b) se il Beneficiario non attui l'azione conformemente a quanto indicato nell'Allegato II o se il Beneficiario non adempie ad un altro obbligo sostanziale a lui spettante a titolo della Convenzione;
- (c) se l'attuazione dell'azione è ostacolata o sospesa a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali, se risulti impossibile riprendere l'attuazione oppure se le necessarie modifiche della Convenzione siano tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o determinare disparità di trattamento fra i richiedenti;
- (d) se il Beneficiario o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del Beneficiario, si trovi in una delle situazioni di cui all'Articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento finanziario⁴;
- (e) se il Beneficiario o qualsivoglia *persona collegata* si trovi in una delle situazioni di cui all'Articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f), o all'articolo 106, paragrafo 2, del Regolamento finanziario;
- (f) se la Commissione è in possesso di prove che il Beneficiario o qualsivoglia *persona collegata* abbia commesso *errori sostanziali, irregolarità o frodi* nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione, compreso il caso di presentazione da parte di tale Beneficiario o *persona collegata* di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste;
- (g) se la Commissione è in possesso di prove che il Beneficiario abbia commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o di Euratom attribuitigli a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure
- (h) se la Commissione ha inviato al Beneficiario, tramite il Beneficiario, una *comunicazione formale* per invitarlo a procedere alla esclusione della partecipazione della sua entità affiliata in quanto quest'ultima si trova in una delle situazioni di cui alle lettere e), f) o g) e il Beneficiario non ha richiesto una modifica finalizzata alla risoluzione della partecipazione dell'entità e alla riassegnazione dei suoi compiti.

II.17.2.2 Procedura di revoca

Fase 1 - Prima di procedere alla revoca della Convenzione, la Commissione deve inviare al Beneficiario una comunicazione formale, con la quale:

- a) lo informa circa la sua intenzione di procedere alla revoca
- b) declina i motivi della revoca

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

- c) lo invita a presentare entro 45 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione formale le osservazioni e nel caso di cui all'Articolo II.17.2.1, lettera b), a informare la Commissione in merito ai provvedimenti presi per assicurare il rispetto degli obblighi imposti dalla Convenzione.

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa invierà al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della revoca e della data alla quale questa diventa effettiva. Il Beneficiario deve immediatamente informare della revoca gli altri Beneficiari. Diversamente, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa la sua intenzione di non procedere con la revoca.

La revoca diventa effettiva:

- a) per la revoca a norma dell'Articolo II.17.2.1, lettere a), b) e d): alla data indicata nella *comunicazione formale* di revoca di cui al secondo comma (fase 2 di cui sopra);
b) per la revoca a norma dell'Articolo II.17.2.1, lettere c), e), f), g) e h): il giorno successivo alla data alla quale il Beneficiario riceve la comunicazione formale di revoca di cui al secondo comma (fase 2 di cui sopra).

II.17.3 Effetti della revoca

II.17.3.1 Effetti della risoluzione della convenzione:

Entro 60 giorni di calendario dalla data in cui la revoca diventa effettiva, il Beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo conformemente all'Articolo I.4.4.

Se la Commissione non riceve la domanda di pagamento del saldo entro il termine di cui sopra, sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi inclusi in una relazione tecnica approvata e, se pertinente, in un rendiconto finanziario approvato.

Se la Convenzione è oggetto di revoca ad opera della Commissione perché il Beneficiario ha violato l'obbligo di presentare la domanda di pagamento, il Beneficiario non può presentare domanda di pagamento dopo la revoca. In tal caso si applica il secondo comma.

La Commissione calcola l'importo definitivo della sovvenzione conformemente all'Articolo II.25 e il saldo conformemente all'Articolo I.4.5 sulla base delle relazioni presentate. Sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione solo i costi sostenuti prima che la revoca sia divenuta effettiva. I costi relativi a contratti stipulati dopo la revoca non sono presi in considerazione, né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

La Commissione ha facoltà di ridurre la sovvenzione conformemente all'Articolo II.25.4 in caso di:

- a) revoca impropria della Convenzione a opera del Beneficiario ai sensi dell'Articolo II.17.1
b) revoca della Convenzione ad opera della Commissione per uno qualsiasi dei motivi di cui all'Articolo II.17.2.1, lettere b), e), f), g) e h).

Nessuna parte può chiedere risarcimenti per la revoca della Convenzione a opera dell'altra parte.

Dopo la revoca, gli obblighi del Beneficiario continuano ad essere applicabili, in particolare quelli di cui agli Articoli I.4, II.6, II.8, II.9, II.14, II.27 e ogni altra disposizione delle Condizioni Particolari relativa all'utilizzo dei risultati.

ARTICOLO II.18 — DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE

II.18.1 La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

- II.18.2** A norma dell'Articolo 272 del TFUE, il Tribunale o, in seconda istanza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'Unione e qualsivoglia Beneficiario relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione, se non risolvibili mediante negoziato.
- II.18.3** Conformemente all'Articolo 299 del TFUE, ai fini del recupero ai sensi dell'Articolo II.26, la Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a persone che non siano gli Stati.

Contro tale decisione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'Articolo 263 del TFUE.

PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.19 – COSTI AMMISSIBILI

II.19.1 Condizione di ammissibilità dei costi

Per *costi ammissibili* dell'*azione* si intendono i costi effettivamente sostenuti dal Beneficiario e rispondenti ai seguenti criteri:

- a) sono sostenuti durante il *periodo di attuazione*, fatta eccezione per i costi inerenti la domanda di pagamento del saldo e i relativi documenti giustificativi di cui all'Articolo I.4.4;
- b) sono indicati nel budget dell'*azione*, di cui all'Allegato II;
- c) sono sostenuti in relazione all'*azione* come descritta nell'Allegato II e sono necessari per la sua attuazione;
- d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del Beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato in cui è stabilito il Beneficiario e secondo le prassi consuete di contabilità analitica del Beneficiario stesso;
- e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
- f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

II.19.2 Costi diretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi diretti* dell'*azione* devono soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1.

In particolare, sono considerati *costi diretti* ammissibili le seguenti categorie di costi, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1, nonché le condizioni di seguito elencate:

- a) i costi del personale impegnato nell'*azione* in forza di un contratto di lavoro subordinato con il Beneficiario o di un atto di nomina/incarico equivalente, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del Beneficiario.

Tali costi comprendono le retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; possono inoltre comprendere retribuzioni aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento cui si attinge.

Anche i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il Beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o distaccate presso il Beneficiario da un terzo a titolo oneroso possono essere inclusi nei suddetti costi del personale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i. la persona fisica svolga l'attività in condizioni simili a quelle di un dipendente con particolare riferimento al modo in cui è organizzato il lavoro, i compiti eseguiti e le modalità in cui vengono svolti;
 - ii. il risultato dell'attività appartenga al Beneficiario;
 - iii. i costi non si differenzino significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il Beneficiario.
- b) le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno, purché tali costi corrispondano alle prassi consuete del Beneficiario in materia di trasferte;
 - c) i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano), come riportati nel rendiconto contabile del Beneficiario, purché il bene:

- i. sia ammortizzato secondo le norme contabili internazionali e le consuete prassi contabili del Beneficiario;
- ii. sia stato acquistato conformemente all'Articolo II.10.1, se l'acquisto è avvenuto entro la fine del *periodo di attuazione*.

Sono inoltre ammissibili i costi di noleggio o locazione finanziaria di attrezzature o altri beni, purché tali costi non superino i costi di ammortamento di attrezzature o beni analoghi ed escludano eventuali oneri finanziari.

Può essere presa in considerazione per la determinazione dei costi ammissibili soltanto la quota dei costi di ammortamento, noleggio o locazione finanziaria delle attrezzature corrispondente al *periodo di attuazione* e al tasso di effettivo utilizzo ai fini dell'*azione*. In deroga, le Condizioni Particolari possono stabilire che sia ammissibile il costo integrale di acquisto delle attrezzature, ove giustificato dalla natura dell'*azione* e dal contesto di utilizzo delle attrezzature o dei beni;

d) i costi dei materiali di consumo e delle forniture, purché:

- i. siano acquistati conformemente all'Articolo II.10.1;
- ii. siano destinati direttamente all'azione;

e) i costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della Convenzione (diffusione d'informazioni, valutazione specifica dell'*azione*, revisioni contabili, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, purché i corrispondenti servizi siano acquistati conformemente all'Articolo II.10.1;

f) i costi derivanti da *subappalti* ai sensi dell'Articolo II.11, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'Articolo II.11.1, lettere a), b), c) e d);

g) i costi del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'Articolo II.12, purché siano soddisfatte le condizioni in esso stabilite;

h) diritti, imposte e oneri versati dal Beneficiario, segnatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché siano compresi nei *costi diretti* ammissibili e salvo diversamente specificato nella Convenzione.

II.19.3 Costi indiretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi indiretti* dell'*azione* devono rappresentare una giusta quota delle spese generali del Beneficiario e soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1.

Salvo diversamente disposto all'Articolo I.3.2, i *costi indiretti* ammissibili devono essere dichiarati sulla base del tasso fisso del 7% dei *costi diretti* ammissibili totali.

II.19.4 Costi non ammissibili

Oltre a ogni altro costo che non rispetti le condizioni di cui all' II.19.1, non possono essere considerati ammissibili i seguenti costi:

- (a) rendite del capitale e dividendi versati da un Beneficiario;
- (b) debiti e oneri;
- (c) accantonamenti per perdite o potenziali passività future;
- (d) interessi passivi;
- (e) crediti inesigibili;
- (f) perdite connesse alle operazioni di cambio valuta;
- (g) i costi dei bonifici effettuati dalla Commissione addebitati dalla banca di un Beneficiario;
- (h) i costi dichiarati dal Beneficiario nell'ambito di un altro Progetto destinatario di una sovvenzione finanziata dall'Unione (ivi comprese le sovvenzioni attribuite da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell'Unione e le sovvenzioni attribuite da organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'utilizzo di fondi dell'Unione); in particolare,

se il Beneficiario riceve una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom, non può dichiarare costi indiretti per i periodi coperti dalla sovvenzione di funzionamento, a meno che non dimostri che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo dell'azione;

- (i) i contributi in natura da parte di terzi;
- (j) le spese eccessive o sconsiderate;
- (k) l'IVA (tranne il caso in cui sia non sia recuperabile conformemente alla normativa nazionale applicabile).

ARTICOLO II.20 — IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI IMPORTI DICHIARATI

II.20.1 Dichiarazione dei costi e contributi

Ciascun Beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come contributo richiesto:

- a) per i costi reali: i costi effettivamente sostenuti per l'azione;
- b) per i costi unitari o i contributi unitari: l'importo risultante dalla moltiplicazione del contributo unitario stabilito nell'Allegato IV per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte;
- c) per i costi forfettari o i contributi forfettari: l'importo globale stabilito all'Articolo I.3.2, subordinatamente alla corretta attuazione delle corrispondenti prestazioni o parte dell'azione come descritta nell'Allegato I;
- d) per i costi a tasso fisso o i contributi a tasso fisso: l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso stabilito all'Articolo I.3.2, lettera a), punto iv), o all'Articolo I.3.2, lettera d);
- e) per i costi unitari dichiarati in base alle consuete norme di contabilità analitica del Beneficiario: l'importo risultante dalla moltiplicazione del contributo unitario calcolato conformemente alle sue consuete prassi di contabilità analitica per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte;
- f) per i costi forfettari dichiarati in base alle consuete norme di contabilità analitica del Beneficiario: l'importo globale calcolato conformemente alle sue consuete prassi di contabilità analitica, subordinatamente alla corretta attuazione delle corrispondenti prestazioni o parte dell'azione;
- g) per i costi a tasso fisso dichiarati in base alle consuete norme di contabilità analitica del Beneficiario: l'importo risultante dall'applicazione del tasso fisso calcolato conformemente alle sue consuete prassi di contabilità analitica.

II.20.2 Registri e altra documentazione a sostegno dei costi e contributi dichiarati

Qualora richiesto nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili di cui all'Articolo II.27, il Beneficiario deve fornire:

- a) per i costi reali: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati, quali contratti, fatture e registri contabili. Le consuete procedure di contabilità e di controllo interno del Beneficiario, inoltre, devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati e quelli riportati nel suo rendiconto contabile nonché quelli indicati nei documenti giustificativi;
- b) per i costi unitari o i contributi unitari: i documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate. Il Beneficiario non ha bisogno di identificare i costi ammissibili sostenuti o di fornirne i documenti giustificativi, come ad esempio dichiarazioni contabili, per dimostrare l'importo dichiarato per unità;
- c) per i costi forfettari o i contributi forfettari: i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione dell'azione. Il Beneficiario non ha bisogno di identificare i costi ammissibili sostenuti o di fornirne i documenti giustificativi, come ad esempio dichiarazioni contabili, per dimostrare l'importo forfettario dichiarato;
- d) per i costi a tasso fisso o i contributi a tasso fisso: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi ammissibili o il contributo richiesto cui si applica il tasso fisso. Il Beneficiario non ha bisogno di identificare i costi ammissibili sostenuti o di fornirne i documenti giustificativi, come ad esempio dichiarazioni contabili, per dimostrare i costi fissi dichiarati;
- e) per i costi unitari dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del Beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate;
- f) per i costi forfettari dichiarati in base alle consuete prassi di contabilità analitica del Beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare la corretta attuazione dell'azione;

- g) per i costi a tasso fisso dichiarati in base alle consuete prassi di contabilità analitica del Beneficiario: i documenti giustificativi idonei a comprovare i costi ammissibili cui si applica il tasso fisso.

II.20.3 Condizioni di determinazione della conformità delle prassi di contabilità analitica

II.20.3.1 Nei casi di cui all'Articolo II.20.2, lettere e), f) e g), non occorre che il Beneficiario identifichi i costi ammissibili reali sostenuti; egli deve tuttavia assicurare che le prassi di contabilità analitica in base alle quali sono dichiarati i costi ammissibili soddisfino le condizioni seguenti:

- a) che le prassi di contabilità analitica seguite costituiscano le sue prassi consuete e siano applicate in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento;
- b) che i costi dichiarati possano essere raffrontati direttamente agli importi riportati nella sua contabilità generale;
- c) che le categorie di costi utilizzate per la determinazione dei costi dichiarati escludano i costi non ammissibili o coperti da altre forme di sovvenzione a norma dell'Articolo I.3.2.

II.20.3.2 Se previsto dalle Condizioni Particolari, il Beneficiario può chiedere alla Commissione di valutare la conformità delle sue prassi consuete di contabilità analitica. Se così stabilito dalle Condizioni Particolari, la richiesta deve essere corredata del "certificato di conformità delle prassi di contabilità analitica".

Tale certificato deve essere:

- a) rilasciato da un revisore contabile riconosciuto o, se il Beneficiario è un organismo pubblico, da un pubblico funzionario competente e indipendente;
- b) redatto conformemente all'Allegato VII.

Il documento deve certificare che le prassi di contabilità analitica del Beneficiario in base alle quali sono stati dichiarati i costi ammissibili soddisfino le condizioni stabilite all'Articolo II.20.3.1 e le condizioni aggiuntive eventualmente stabilite nelle Condizioni Particolari.

II.20.3.3 Se la Commissione ha confermato che le prassi consuete di contabilità analitica del Beneficiario sono conformi, i costi dichiarati in base a tali prassi non possono essere messi in discussione *ex post*, purché:

- a) le prassi effettivamente seguite siano conformi a quelle approvate dalla Commissione;
- b) il Beneficiario non abbia celato alcuna informazione ai fini dell'approvazione delle prassi stesse.

ARTICOLO II.21 — AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELLE ENTITÀ AFFILIATE AL BENEFICIARIO

Se le Condizioni Particolari contemplano disposizioni relative alle entità affiliate al Beneficiario, i costi sostenuti da un'entità affiliata sono ammissibili, purché:

- a) soddisfino le stesse condizioni applicabili al Beneficiario a norma degli Articoli II.19 e II.20;
- b) il Beneficiario cui l'entità è affiliata assicuri che le condizioni a esso applicabili a norma degli Articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.10, II.11 e II.27 sono altresì applicabili all'entità stessa.

ARTICOLO II.22 — TRASFERIMENTO TRA CATEGORIE DI BUDGET

Al Beneficiario è consentito adeguare il budget di cui all'Allegato II mediante storni tra le varie categorie del budget consolidato, se l'azione è attuata conformemente all'Allegato II. Tale adeguamento non richiede una modifica della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13.

Tuttavia, il Beneficiario non può aggiungere costi relativi ai *subappalti* non previsti nell'Allegato II, tranne qualora detti *subappalti* supplementari siano approvati dalla Commissione a norma all'Articolo II.11.1, lettera d).

Il primo e il secondo comma non si applicano agli importi considerati somme forfetarie conformemente all'Articolo I.3.2.

ARTICOLO II.23 — INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La Commissione può procedere alla revoca della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.17.2.1, lettera b), e può ridurre la sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.4 se il Beneficiario:

- a) non ha presentato una domanda di pagamento intermedio e/o di pagamento del saldo corredata dei documenti indicati agli Articoli I.4.3 o I.4.4 entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del corrispondente periodo di riferimento;
- b) omette di presentare la domanda in questione entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dalla Commissione.

ARTICOLO II.24 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DEL TERMINE DI PAGAMENTO

II.24.1 Sospensione dei pagamenti

II.24.1.1 Motivi di sospensione

La Commissione può sospendere in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, il versamento del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi per uno o più Beneficiari, ovvero il pagamento del saldo per tutti il Beneficiario, nei seguenti casi:

- (a) se la Commissione è in possesso di prove riguardo *errori sostanziali, irregolarità o frodi* commessi dal Beneficiario nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione, oppure se il Beneficiario non adempie ai propri obblighi a titolo della Convenzione;
- (b) se la Commissione è in possesso di prove riguardo errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* commessi dal Beneficiario o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") assegnate al Beneficiario a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;
- (c) se la Commissione sospetta che il Beneficiario ha commesso *errori sostanziali, irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.

II.24.1.2 Procedura di sospensione

Fase 1 — Prima di sospendere i pagamenti, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale*

- a) con la quale lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di sospendere i pagamenti;
 - ii. i motivi della sospensione;
 - iii. nei casi di cui all'Articolo II.24.1.1, lettere a) e b), le condizioni che devono essere soddisfatte per la ripresa dei pagamenti;

e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale*.

Fase 2 — Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

- a) la sospensione dei pagamenti;
- b) i motivi della sospensione;
- c) le condizioni definitive alle quali possono riprendere i pagamenti, nei casi di cui all'Articolo II.24.1.1, lettere a) e b);
- d) la data indicativa di completamento della necessaria verifica, nel caso di cui all'Articolo II.24.1.1, lettera c).

La sospensione ha effetto a partire dal giorno in cui la Commissione invia la comunicazione formale di sospensione.

Diversamente, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della sua intenzione di non proseguire con la procedura di sospensione.

II.24.1.3 Effetti della sospensione

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Beneficiario non ha facoltà di presentare domande di pagamento e documenti giustificativi in conformità agli Articoli I.4.3 e I.4.4.

Le pertinenti domande di pagamento e i documenti giustificativi possono essere presentati appena possibile dopo la ripresa dei versamenti o possono essere inclusi nella prima domanda di pagamento prevista dopo la ripresa dei versamenti, conformemente al calendario stabilito all'Articolo I.4.1.

La sospensione dei pagamenti non pregiudica il diritto del Beneficiario di sospendere l'attuazione dell'*azione* ai sensi dell'Articolo II.16.1 oppure di procedere a recedere dalla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.17.1.

II.24.1.4 Ripresa dei versamenti

Affinché la Commissione riprenda i versamenti, Il Beneficiario devono soddisfare quanto prima le condizioni comunicate ed informare la Commissione dei progressi compiuti al riguardo.

Se sono soddisfatte le condizioni per la ripresa dei versamenti, la sospensione è revocata. La Commissione invierà al Beneficiario una *comunicazione formale* al riguardo.

II.24.2 Sospensione del termine di pagamento

II.24.2.1 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento indicato agli Articoli I.4.2, I.4.3 e I.4.5 qualora la domanda di pagamento non può essere approvata in quanto:

- a) non conforme alla Convenzione;
- b) non corredata degli idonei documenti giustificativi;
- c) esistono dubbi in merito all'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari e sono necessari ulteriori controlli, esami, revisioni contabili o indagini.

II.24.2.2 La Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa circa:

- a) la sospensione;
- b) i motivi della sospensione.

La sospensione diventa effettiva alla data di invio della *comunicazione formale* da parte della Commissione.

II.24.2.3 Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è revocata e il restante termine di pagamento riprende a decorrere.

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il Beneficiario può chiedere alla Commissione se la sospensione verrà mantenuta o meno.

Se il termine di pagamento è stato sospeso perché le relazioni tecniche o i rendiconti finanziari non sono conformi alla Convenzione e la relazione o il rendiconto riveduti non sono stati presentati oppure sono stati presentati ma sono stati anch'essi respinti, la Commissione può procedere alla revoca della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.17.2.1, lettera b), e a ridurre la sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.25 — CALCOLO DELL'IMPORTO DEFINITIVO DELLA SOVVENZIONE

L'importo definitivo della sovvenzione dipende dalla misura in cui l'*azione* è attuata in conformità con i termini della Convenzione.

L'importo definitivo della sovvenzione è calcolato dalla Commissione al momento del pagamento del saldo. Il calcolo prevede le seguenti fasi:

- Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso;
- Fase 2 — Limitazione all'*importo massimo della sovvenzione*;
- Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro;
- Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

II.25.1 Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo unitario, forfettario e a tasso fisso

Questa fase si applica come segue:

- a) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso specificato nell'Allegato III è applicato ai costi ammissibili dell'*azione* approvati dalla Commissione per le corrispondenti categorie di costi, Beneficiario ed entità affiliate;
- b) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di contributo unitario, il contributo unitario specificato nell'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dalla Commissione per il Beneficiario ed entità affiliate;
- c) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di contributo forfettario, la Commissione applica la somma forfettaria specificata in detta clausola per il Beneficiario ed entità affiliate qualora constatati che le corrispondenti prestazioni o parte dell'*azione* sono state attuate correttamente, conformemente all'Allegato II;
- d) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2, la sovvenzione assume la forma di contributo a tasso fisso, il tasso fisso specificato in detta clausola è applicato ai costi ammissibili o al contributo approvati dalla Commissione per il Beneficiario ed entità affiliate.

Se l'Articolo I.3.2 prevede una combinazione di diverse forme di sovvenzione, gli importi in questione devono essere sommati tra loro.

II.25.2 Fase 2 — Limitazione all'importo massimo della sovvenzione

L'importo totale versato al Beneficiario dalla Commissione non può in nessuna circostanza superare l'*importo massimo della sovvenzione*.

Se l'importo determinato nella Fase 1 supera l'importo massimo in questione, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato a quest'ultimo importo.

II.25.3 Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni Particolari, la sovvenzione non può generare profitti per il Beneficiario.

Per "lucro" si intende la differenza positiva tra l'importo ottenuto seguendo le Fasi 1 e 2, cui si aggiungono gli introiti complessivi dell'*azione*, e i costi ammissibili totali dell'*azione*.

I costi ammissibili totali dell'*azione* sono i costi ammissibili totali consolidati approvati dalla Commissione per le categorie di costi rimborsati a norma dell'Articolo I.3.2.

Gli introiti totali dell'*azione* sono gli introiti totali consolidati accertati, generati o confermati alla data in cui il Beneficiario redige la domanda di pagamento del saldo.

Si considerano introiti:

- a) il reddito prodotto dall'*azione*;
- b) i contributi finanziari erogati da terzi al Beneficiario o a un'entità affiliata, se assegnati in modo specifico dai terzi per finanziare costi ammissibili dell'*azione* rimborsati dalla Commissione a norma dell'Articolo I.3.2.

Non sono considerati introiti:

- a) i contributi finanziari di terzi, se possono essere utilizzati per coprire costi diversi dai costi ammissibili nell'ambito della Convenzione;
- b) i contributi finanziari di terzi, per i quali non è previsto l'obbligo di rimborso per gli importi inutilizzati alla scadenza del *periodo di attuazione*;
- c) in caso di sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve.

In caso di lucro, questo sarà detratto in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi ammissibili reali dell'*azione* approvati dalla Commissione per le categorie di costi di cui all'Articolo I.3.2. La detrazione sarà applicata all'importo calcolato seguendo le Fasi 1 e 2.

II.25.4 Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi

La Commissione può ridurre l'*importo massimo della sovvenzione* se l'*azione* non è stata attuata conformemente a quanto descritto all'Allegato II (ossia in caso di mancata attuazione oppure di attuazione carente, parziale o tardiva), o se è stato violato un altro degli obblighi previsti dalla Convenzione.

L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguato dell'*azione* o alla gravità della violazione.

Prima di ridurre la sovvenzione la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale:

- a) lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di ridurre l'*importo massimo della sovvenzione*;
 - ii. l'importo della riduzione che intende applicare alla sovvenzione;
 - iii. i motivi della riduzione;

e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale*.

Se la Commissione non riceve osservazioni oppure se decide di procedere alla riduzione nonostante le osservazioni ricevute, invierà al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della sua decisione.

Se la sovvenzione viene ridotta, la Commissione deve calcolare l'importo della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione all'attuazione inadeguata dell'*azione* o alla gravità della violazione degli obblighi) dall'*importo massimo della sovvenzione*.

L'importo definitivo della sovvenzione sarà l'importo inferiore tra:

- a) l'importo ottenuto seguendo le Fasi da 1 a 3;
- b) l'importo ridotto della sovvenzione ottenuto seguendo la Fase 4.

ARTICOLO II.26 — RECUPERO

II.26.1 Recupero contestuale al pagamento del saldo

Ove il pagamento del saldo, ai sensi della Convenzione, assume la forma di recupero, il Beneficiario deve rimborsare alla Commissione l'importo in questione.

Il Beneficiario è responsabile per il rimborso di qualsiasi importo indebitamente versato dalla Commissione a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute dalle sue affiliate.

II.26.2 Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale:

- a) lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente;
- b) specifica l'importo dovuto e i motivi del recupero;

e lo invita a presentare eventuali osservazioni entro un termine stabilito.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate dal Beneficiario, la Commissione decide di proseguire la procedura di recupero, essa può confermare il recupero inviando al Beneficiario una *comunicazione formale* sotto forma di *ordine di recupero*, in cui specifica le condizioni e il termine di pagamento.

Se alla data indicata nella richiesta di recupero il rimborso non è ancora stato effettuato, la Commissione recupererà l'importo dovuto secondo le modalità seguenti:

- a) mediante compensazione, senza l'accordo preliminare del Beneficiario, con eventuali importi a lui dovuti dalla Commissione o da un'agenzia esecutiva (a carico del bilancio dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)).

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 263 del TFUE;

- b) mediante escussione della garanzia fideiussoria ove prevista a norma dell'Articolo I.4.2;
- c) mediante avvio di un contenzioso a norma dell'Articolo II.18.2 o delle Condizioni Particolari ovvero adottando una decisione esecutiva a norma dell'Articolo II.18.3.

II.26.3 Interessi di mora

Se non viene effettuato il pagamento entro la data indicata nella richiesta di recupero, l'importo da recuperare verrà maggiorato degli interessi di mora al tasso fissato all'Articolo I.4.13 per il periodo intercorrente tra il giorno successivo al termine di pagamento indicato nella richiesta di recupero e la data (inclusa) in cui la Commissione riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

II.26.4 Spese bancarie

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del Beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE⁵.

ARTICOLO II.27 — CONTROLLI, REVISIONI CONTABILI E VALUTAZIONI

II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, revisioni contabili, valutazioni intermedie e finali

Nel corso dell'attuazione dell'*azione* o successivamente, la Commissione può svolgere controlli tecnici e finanziari e revisioni contabili per accertare che Il Beneficiario stia attuando correttamente l'*azione* e stia rispettando gli obblighi previsti dalla Convenzione. Essa può inoltre controllare i registri contabili del Beneficiario per verificare periodicamente l'ammontare delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi.

Le informazioni e i documenti forniti nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili devono essere trattati in via riservata.

Inoltre, la Commissione può effettuare una valutazione intermedia o finale dell'impatto dell'*azione* rispetto all'obiettivo del programma dell'Unione interessato.

I controlli, le revisioni contabili e le valutazioni della Commissione possono essere svolti direttamente dal personale interno della Commissione o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

La Commissione può avviare tali controlli, revisioni contabili e valutazioni nel corso dell'attuazione della convenzione e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo. Tale periodo è limitato a tre anni se l'*importo massimo della sovvenzione* non supera 60 000 EURO.

Le procedure di controllo, revisione contabile e valutazione sono considerate avviate alla data di ricevimento della lettera con cui la Commissione la preannuncia.

Se la revisione contabile viene svolta su un'entità affiliata, il Beneficiario è tenuto ad informarla.

II.27.2 Dovere di conservare la documentazione

Il Beneficiario devono conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

Il periodo di conservazione della documentazione è limitato a tre anni se l'*importo massimo della sovvenzione* non supera 60 000 EURO.

I periodi stabiliti al primo e secondo comma sono prorogati qualora siano in corso revisioni contabili, ricorsi, contenziosi e recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi Il Beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione della revisione contabile, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.

II.27.3 Obbligo di fornire informazioni

Il Beneficiario deve fornire tutte le informazioni, anche in formato elettronico, richieste dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo esterno da questa autorizzato.

Se il Beneficiario non ottempera agli obblighi stabiliti al primo comma, la Commissione può considerare:

⁵ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario.

II.27.4 Verifiche sul posto

Durante una verifica sul posto, Il Beneficiario deve consentire al personale della Commissione, come alle persone esterne da questa autorizzate, l'accesso alla sede e ai locali in cui è o è stata svolta l'*azione*, nonché a tutte le necessarie informazioni, anche su supporto elettronico.

Il Beneficiario devono assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento della verifica sul posto e la consegna di tali informazioni in forma idonea.

Se il Beneficiario in questione nega l'accesso alla sede e ai locali e si rifiuta di fornire le informazioni conformemente al primo e secondo comma, la Commissione può considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario.

II.27.5 Procedura di revisione contabile in contraddittorio

In base alle risultanze della revisione contabile deve essere redatta una relazione provvisoria ("progetto di relazione di revisione contabile") che la Commissione o il suo rappresentante autorizzato deve inviare al Beneficiario, il quale dispone di 30 giorni di calendario dalla data di ricezione per presentare osservazioni. Entro 60 giorni di calendario dalla scadenza di tale termine deve essere inviata al Beneficiario in questione la relazione finale ("relazione finale di revisione contabile").

II.27.6 Effetti delle risultanze della revisione contabile

In base alle risultanze definitive della revisione contabile la Commissione può adottare i provvedimenti che ritiene necessari, ivi incluso anche l'eventuale recupero dell'importo integrale o parziale dei pagamenti già effettuati, a norma dell'Articolo II.26,

Qualora si pervenga a risultanze definitive della revisione contabile dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra l'importo definitivo riveduto della sovvenzione, determinato conformemente all'Articolo II.25, e l'importo totale versato al Beneficiario nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

II.27.7 Correzione di errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi

II.27.7.1 La Commissione può estendere alla presente sovvenzione le risultanze della revisione contabile relativa ad altre sovvenzioni se:

- a) risulta che il Beneficiario abbia commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o di Euratom attribuitegli a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazione abbiano un impatto rilevante sulla presente sovvenzione;
- b) le risultanze definitive della revisione contabile siano inviate al Beneficiario mediante una *comunicazione formale*, unitamente all'elenco delle sovvenzioni cui fanno riferimento le risultanze, entro il periodo di cui all'Articolo II.27.1.

L'estensione delle risultanze può determinare:

- a) l'inammissibilità dei costi;
- b) la riduzione della sovvenzione a norma dell'Articolo II.25.4;
- c) il recupero degli importi versati indebitamente a norma dell'Articolo II.26;
- d) la sospensione dei pagamenti a norma dell'Articolo II.24.1;
- e) la sospensione dell'attuazione dell'*azione* a norma dell'Articolo II.16.2;

- f) la revoca della Convenzione a norma dell'Articolo II.17.2.

II.27.7.2 La Commissione deve inviare al Beneficiario interessato una *comunicazione formale* per informarlo degli errori sistemici o ricorrenti e della sua intenzione di estendere le risultanze della revisione contabile, nonché trasmettergli l'elenco delle sovvenzioni interessate.

- a) Se le risultanze riguardano l'ammissibilità dei costi si applica la procedura seguente:

Fase 1 — La *comunicazione formale* deve comprendere:

- i. l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze;
- ii. la richiesta di presentare i rendiconti finanziari riveduti per tutte le sovvenzioni interessate;
- iii. ove possibile, il tasso di correzione stabilito dalla Commissione per calcolare gli importi da respingere sulla base degli errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità*, *frodi* o violazione degli obblighi, qualora il Beneficiario interessato:
 - ritenga che non sia possibile o praticabile presentare rendiconti finanziari riveduti;
 - non voglia trasmettere i rendiconti finanziari riveduti.

Fase 2 — Il Beneficiario dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale* per presentare osservazioni e i rendiconti finanziari riveduti o per proporre un metodo di rettifica alternativo debitamente giustificato. In casi giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Fase 3 — Se il Beneficiario presenta rendiconti finanziari riveduti che tengono conto delle risultanze, la Commissione determina l'importo da rettificare sulla base dei rendiconti riveduti.

Se il Beneficiario propone un metodo di rettifica alternativo e la Commissione lo accetta, quest'ultima deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che accetta il metodo alternativo;
- ii. comunicargli i costi ammissibili riveduti mediante applicazione di tale metodo.

Diversamente, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che non accetta le osservazioni o il metodo alternativo proposto;
- ii. comunicargli i costi ammissibili riveduti mediante applicazione del metodo di estrapolazione inizialmente comunicato al Beneficiario.

Se gli errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità*, *frodi* o violazione degli obblighi sono riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra:

- i. l'importo definitivo riveduto della sovvenzione, determinato conformemente all'Articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili riveduti dichiarati dal Beneficiario e approvati dalla Commissione o sulla base dei costi ammissibili riveduti mediante estrapolazione;
- ii. l'importo totale versato al Beneficiario nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

- b) Se le risultanze riguardano l'attuazione inadeguata o la violazione di un altro obbligo si applica la procedura seguente:

Fase 1 — La *comunicazione formale* deve comprendere:

- i. l'invito al Beneficiario a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze

- ii. il tasso fisso di correzione che la Commissione intende applicare all'*importo massimo della sovvenzione* o a una sua parte, in base al principio di proporzionalità.

Fase 2 — Il Beneficiario interessato dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della *comunicazione formale* per presentare osservazioni o per proporre un tasso fisso alternativo debitamente giustificato.

Fase 3 — Se la Commissione accetta il tasso fisso alternativo proposto dal Beneficiario, deve inviare al Beneficiario interessato una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che accetta il tasso fisso alternativo;
- ii. comunicargli l'importo della sovvenzione corretto mediante applicazione di tale tasso fisso.

Diversamente, la Commissione deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* per:

- i. informarlo che non accetta le osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto;
- ii. comunicargli l'importo della sovvenzione corretto mediante applicazione del tasso fisso inizialmente comunicato al beneficiario.

Qualora gli errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità*, *frodi* o violazione degli obblighi siano riscontrati dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare è pari alla differenza tra:

- i. l'importo definitivo riveduto della sovvenzione, determinato mediante applicazione del tasso fisso di correzione;
- ii. l'importo totale versato al Beneficiario nell'ambito della Convenzione ai fini dell'attuazione dell'*azione*.

II.27.8 Controlli e ispezioni dell'OLAF

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle indagini.

Ai sensi del Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96⁶ e del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013⁷, anche l'OLAF può svolgere controlli e verifiche sul posto conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell'Unione, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le *frodi* e altre *irregolarità*.

Negli opportuni casi, le risultanze dell'OLAF possono condurre la Commissione a recuperare importi dal Beneficiario.

Inoltre, le risultanze emerse da un'indagine dell'OLAF possono condurre a procedimenti penali ai sensi della legislazione nazionale vigente.

II.27.9 Controlli e revisioni contabili della Corte dei conti europea

La Corte dei conti europea ha gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle revisioni contabili.

⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).